

**AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS****Audizioni Periodiche**

Roma, 19-20 luglio 2010

**DOCUMENTO COGENA**

Roma, 19 luglio 2010

Il presente Documento Cogena contiene alcune osservazioni e proposte ai Documenti ed Argomenti AEEG, oggetto della consultazione e audizione pubblica:

1. Relazione annuale sullo stato dei servizi e sull'attività svolta
2. Piano per l'attività dell'Autorità nel triennio 2010-2012 (Piano triennale)

tenuto altresì conto dei temi proposti in fase di richiesta di partecipazione alla consultazione tra i quali:

- promozione dell'efficienza energetica e del risparmio energetico negli usi finali dell'energia
- generazione distribuita di energia da impianti alimentati da fonti rinnovabili e da unità di cogenerazione ad alto rendimento
- sviluppo delle smart grids.

\*\*\*

**1. AEEG – 2004-2010: L'ATTIVITÀ DI REGOLAZIONE E CONTROLLO  
RELAZIONE ANNUALE SULLO STATO DEI SERVIZI E SULL'ATTIVITÀ SVOLTA 31.3.2010****Interventi a sostegno dello sviluppo concorrenziale dei mercati****Si condivide:**

- la strategia di individuazione degli *“interventi finalizzati a rafforzare la competitività del mercato attraverso la previsione di incentivi per lo sviluppo delle c.d. smart grids, le reti di distribuzione integrate con sistemi telematici di misura e controllo che, tramite l'utilizzo di tecnologie digitali e flussi bidirezionali di comunicazione, permettono il risparmio energetico e la riduzione di costo di uso delle reti”*;
- *tali reti intelligenti sono in grado di fare interagire efficacemente produttori e consumatori anche favorendo lo sviluppo della generazione distribuita e della mobilità elettrica; inoltre, consentono di prevedere in anticipo le richieste di consumo e bilanciare con flessibilità la produzione e la domanda di energia elettrica anche localmente”*.

Si tratta di un **“nuovo approccio energetico”** che fonda i suoi requisiti essenziali sul binomio: “generazione – utilizzo”, “impianto – rete”, ponendo strutturalmente le basi per una corretta e programmata valorizzazione dell'energia “verde (FR) ed efficiente (CAR)” generata sul territorio e utilizzata in sito, con evidenti vantaggi in termini di competitività della generazione di energia *“là dove serve”* oltre che di conseguimento di diversi obiettivi quali:

- riduzione dei consumi di combustibile
- riduzione del costo di uso delle reti
- programmazione, corrispondenza e riequilibrio “domanda/offerta” di energia non solo elettrica ma anche termica



ASCOMAC

**Ascomac – Federazione Nazionale Commercio Macchine**  
CANTIERMACCHINE COGENA UNICEA UNIMOT INTEMAC

- diffusione a beneficio di pluralità di utilizzatori finali in sito.

In questo senso, la politica di sostegno - normativo, tecnico, economico, fiscale, regolatorio - va indirizzata, oltre che alla generazione di energia per la relativa immissione in rete, anche per la generazione ed utilizzo in sito, attraverso reti intelligenti capaci di programmare sia la generazione/consumo per il fabbisogno in sito, sia l'accesso alla rete con obbligo di connessione di terzi.

In questo senso, sia l'art. 33 della legge n. 99/2009 in materia di RIU, che gli artt. 2, lettera t) e 10 del D.Lgs. n. 115/2008 come modificato dal D.Lgs. n. 56/2010 in materia di SEU monoclente (sistema efficiente di utenza), sono una occasione strategica persa dal Legislatore che ha voluto valorizzare nel caso ad es. dell'art. 33, la RIU – rete interna di utenza – più come strumento di salvaguardia di diritti acquisiti che non, come doveva e dovrebbe essere, come strumento di corretta programmazione e valorizzazione strategica della generazione distribuita di energia da fonti rinnovabili e da cogenerazione ad alto rendimento in sito e di contestuale riduzione dell'uso delle reti, la cui congestione è nota agli operatori che ne subiscono gli effetti negativi.

### **Interventi a tutela dei consumatori, compresi quelli più vulnerabili**

#### **Si condivide:**

*“il processo di revisione del sistema tariffario per le utenze domestiche elettriche in bassa tensione, implementando al contempo i meccanismi di tutela destinati alle utenze domestiche che versano in condizioni di disagio economico e/o fisico”*

### **Adeguamento alle politiche ambientali**

#### **Si condivide:**

Alla luce delle modifiche normative europee e nazionali degli ultimi anni, *“il processo di riforma e di aggiornamento del quadro regolatorio; la significativa crescita attesa di generazione da fonti rinnovabili, oltre a richiedere meccanismi di incentivo più in linea con le condizioni di mercato, necessitano anche di un significativo adeguamento delle regole di connessione con la rete”.*

Il recente dibattito sulla revisione del ritiro da parte del GSE dei certificati verdi, come si dirà più in seguito, ha posto la questione di una riforma complessiva del sistema alla luce della efficacia del regime di sostegno in termini di effettiva efficienza energetica e di innovazione tecnologica:

- delle unità di generazione
- di riduzione di fenomeni esclusivamente speculativi
- della sostenibilità in vista del raggiungimento degli obiettivi cd 20-20-20.

\*\*\*

## **2. PIANO PER L'ATTIVITA' DELL'AUTORITA' NEL TRIENNIO 2010-2012 (PIANO TRIENNALE)**

### **PARTE PRIMA**

#### **5. Contesto normativo**

*“La legge 23 luglio 2009, n. 99 recante “Disposizioni per lo sviluppo e internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia” ha prodotto importanti disposizioni di impatto sulla politica energetica italiana”.*

*“Il Terzo Pacchetto di misure per il mercato interno dell'energia elettrica e del gas, formalmente adottato dal Consiglio europeo il 25 giugno 2009 si compone di due direttive e tre regolamenti: la Direttiva 2009/72/CE relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica; la*

*Direttiva 2009/73/CE relativa a norme comuni per il mercato del gas naturale; il Regolamento 713/2009 che istituisce una Agenzia per la cooperazione tra i regolatori nazionali dell'energia, il Regolamento 714/2009 relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica e il Regolamento 715/2009 relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale”.*

I provvedimenti nazionali e di recepimento di direttive comunitarie sopracitati disciplinano, tra gli altri, la generazione distribuita di energia da fonti rinnovabili e da cogenerazione ad alto rendimento, richiamando espressamente l'attività dell'AEEG.

L'AEEG è chiamata a svolgere un ruolo rilevante in materia di accesso alla rete per il conseguimento degli obiettivi posti in capo allo Stato mediante la promozione congiunta di efficienza energetica e di utilizzo delle fonti rinnovabili per la produzione e il consumo di energia elettrica, calore e biocarburanti, (Direttiva 2009/28/CE) e mercato interno dell'energia elettrica con riferimento ai c.d. sistemi di distribuzione chiusi (Direttiva 2009/72/CE).

#### **Legge n. 99/2009**

In particolare la Legge n. 99/2009 all'art. 33 disciplina le RIU – reti interne di utenza, strumento che l'AEEG è chiamata a regolare in termini di accesso alla rete.

Per le considerazioni, nel merito, si rinvia al commento ai punti successivi.

#### **Legge 96/2010 (Legge Comunitaria 2009)**

L'Art. 17 riguarda i principi e criteri direttivi per l'attuazione delle direttive 2009/28/CE, 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2009/119/CE. Misure per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale alla normativa comunitaria in materia di energia, nonché in materia di recupero di rifiuti.

**In particolare a livello regolatorio, l'articolo stabilisce:**

##### **in riferimento alla Direttiva 2009/28/CE: (Omissis)**

*a) garantire il conseguimento degli obiettivi posti in capo allo Stato mediante la promozione congiunta di efficienza energetica e di utilizzo delle fonti rinnovabili per la produzione e il consumo di energia elettrica, calore e biocarburanti, tenuto conto di quanto previsto alla lettera c), anche attraverso la regolazione da parte dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, sulla base di specifici indirizzi del Ministro dello sviluppo economico;*

##### **in riferimento alla Direttiva 2009/72/CE (Omissis)**

*c) prevedere che le sanzioni amministrative pecuniarie applicabili in caso di mancato rispetto delle disposizioni del regolamento (CE) n. 714/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, nonché di mancato rispetto degli obblighi imposti alle imprese elettriche dalla direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, nelle fattispecie assegnate alla competenza dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, siano non inferiori nel minimo a euro 2.500 e non superiori a euro 154.937.069,73;*

*g) prevedere che l'Autorità per l'energia elettrica e il gas disponga di risorse finanziarie idonee allo svolgimento delle proprie attività, attraverso il sistema di totale autofinanziamento previsto dall'articolo 2, comma 38, della legge 14 novembre 1995, n. 481, mediante il contributo versato dai soggetti operanti nei settori di competenza, da utilizzarsi esclusivamente per gli oneri di funzionamento della stessa;*

*h) prevedere che, nell'osservanza delle rispettive competenze, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato si prestino reciproca assistenza, agiscano in modo coordinato, stipulando a tale fine appositi protocolli di intesa,*

e collaborino tra loro anche mediante lo scambio di informazioni, senza che sia opponibile il segreto d'ufficio.

## PARTE SECONDA

### Obiettivi

#### A. Promuovere lo sviluppo di mercati concorrenziali

##### A4. Garantire un accesso trasparente e non discriminatorio alle infrastrutture regolate

4) Completare la regolazione tecnica ed economica degli allacciamenti alle reti elettriche e gas	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Definendo le regole di connessione con l'utenza</li> <li>•Disciplinando le problematiche relative alle derivazioni di utenza</li> </ul>	Dmeg* Dtrf* Dcqs	2010-12
--	---	------------------------	---------

#### B. Sostenere e promuovere l'efficienza e l'economicità dei servizi infrastrutturali

##### B1. Promuovere adeguatezza, efficienza e sicurezza delle infrastrutture

4) Promuovere lo sviluppo e la regolazione delle <i>smart grids</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Attuando i meccanismi di incentivazione previsti</li> </ul>	Dtrf* Dmeg* Dcqs*	2010-12
---	--	-------------------------	---------

### Considerazioni

Lo sviluppo della generazione distribuita di energia da fonti rinnovabili e da cogenerazione ad alto rendimento non può prescindere dal contestuale potenziamento delle reti.

In questo senso devono essere previste misure che sostengano l'intero pacchetto "generazione-rete" a livello autorizzativo, tecnico, economico, regolatorio, in un'ottica di programmazione dell'intero investimento.

I recepimenti delle direttive di settore, in relazione ai principi previsti dalla legge Comunitaria 2009, devono incoraggiare la modernizzazione delle reti sia con obbligo che senza obbligo di connessione di terzi – adeguamento e costruzione – con la introduzione di *reti intelligenti*, costruite in modo da favorire la generazione decentrata e l'efficienza energetica, garantendo tempi e procedure certe, non discriminatorie nella connessione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili o di cogenerazione ad alto rendimento alla rete elettrica nazionale.

### Più in particolare:

1. Con riguardo all'accesso e connessione alla rete di Impianti alimentati da fonti rinnovabili e di unità di cogenerazione ad alto rendimento, si rileva che la parità di trattamento tra impianti alimentati da fonti rinnovabili e unità di cogenerazione ad alto rendimento, stabilita dalla normativa vigente, non risulta trovare piena applicazione.

a) La Direttiva 2004/8/CE richiama ai Considerando 2, 10, 27 e Art. 8, relativo a questioni attinenti alla rete di elettricità e alle tariffe, le seguenti Direttive:

- o Direttiva 2001/77/CE, art. 7, paragrafi 1, 2, 5
- o Direttiva 2003/54/CE

Tali direttive riguardano la promozione della energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili.

La Direttiva 2004/8/CE, al fine di garantire la trasmissione e la distribuzione di elettricità prodotta mediante cogenerazione, prevede l'applicazione delle disposizioni dell'art. 7, paragrafo 1, 2 e 5 della direttiva 2001/77/CE e pertinenti disposizioni della direttiva 2003/54/CE.

Se ne conclude che la normativa europea prevede una parità di trattamento tra energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili ed energia elettrica prodotta da cogenerazione ad alto rendimento in materia di accesso alla rete, a partire dai corrispettivi di connessione, ora differenziati.



### **Considerazioni**

Si concorda con quanto segnalato dall'AEEG nel corso delle diverse Audizioni parlamentari nel corso del 2009 e, da ultimo, con la *Relazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas sullo stato del mercato dell'energia elettrica e del gas naturale e sullo stato di utilizzo ed integrazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili* – PAS 3/10.

Come segnalato da Cogena nel corso della pubblica consultazione in ordine al *Piano di azione nazionale per le energie rinnovabili (PAN) (Direttiva 3009/28/CE)*, pur tra numerose pubblicazioni statistiche elaborate dalle Istituzioni preposte, non risulta semplice, se non possibile, individuare una pubblicazione ufficiale con sezione dedicata alla consistenza dati statistici del settore della generazione di energia da fonti rinnovabili ed alla valutazione dello statu quo ad oggi in termini di:

- risorse pubbliche già investite e da investire, sia sotto forma di componenti fiscali che parafiscali
- raggiungimento degli obiettivi prefissati
- efficacia/efficienza dell'investimento in rapporto alle tecnologie di generazione utilizzate.

I dati statistici, disponibili e consultabili da fonti ufficiali, non sempre riescono:

- a dare, né fare un chiaro e semplice quadro di sintesi per il Legislatore e per il cliente finale, al di là dei dati, pur rilevanti, di produzione di energia da FR e quindi delle potenze installate
- ad individuare il costo iniziale e finale del regime di sostegno ad oggi erogato alla generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili, la relativa ripartizione degli investimenti nelle diverse tecnologie.

Per una più chiara formulazione delle azioni, anche di competenza regolatoria dell'AEEG, si ritiene occorra disporre "a vista" di:

- un Quadro economico finanziario completo delle risorse pubbliche di natura fiscale e para fiscale, messe a disposizione dallo Stato (attraverso la fiscalità generale) e/o dal Cliente finale/cittadino (attraverso il sistema degli oneri di sistema), così da consentire, *ictu oculi*, la conoscibilità e la conoscenza del valore degli investimenti in Euro ad oggi effettuati e di quelli previsti in futuro, per il raggiungimento dell'obiettivo previsto dal Protocollo di Kyoto per ciascun anno
- la suddivisione delle risorse per regime di sostegno: Certificati verdi, Tariffa omnicomprensiva, Ritiro dedicato, Conto energia, Titoli di efficienza energetica etc.
- la suddivisione per tecnologia/fonte: eolico, fotovoltaico, biomasse, geotermia etc.
- la suddivisione per tipologia di cliente finale: impresa agricola, investitore finanziario, imprenditore, cliente finale etc.

Non pare, come detto, rinvenirsi in pubblicazioni ad oggi elaborate dagli Enti ad hoc preposti, informazioni, ritenute assolutamente strategiche per analizzare, rispetto al flusso economico dei Regimi di sostegno:

- lo strumento di sostegno maggiormente utilizzato dal produttore di energia da FER in funzione delle indicazioni legislative vigenti
- la percentuale di utilizzo di questo o quello strumento
- la verifica in termini di efficienza energetica della tecnologia utilizzata
- la scelta e la selezione di azioni correttive/migliorative degli strumenti di sostegno in essere
- lo studio di ulteriori e aggiuntivi/sostitutivi strumenti, alla luce degli obiettivi quanti-qualitativi in termini di:
  - efficacia economico-temporale degli strumenti vigenti per il raggiungimento degli obiettivi
  - validità in termini di conferma/superamento dello strumento vigente

- o efficienza economica in termini di rapporto costi/benefici, pay back, efficienza energetica conseguita

I dati statistici, a partire dalle configurazioni proposte, possono rappresentare un elemento cardine per “programmare” le azioni delle Istituzioni competenti ai fini del raggiungimento degli obiettivi comunitari, oltre che un momento di riflessione su quello che si sta delineando come un vero e proprio “debito verde” a carico del cliente finale, che si aggiunge al debito pubblico già a carico del cittadino contribuente, ferma rimanendo la coincidenza tra cliente finale e cittadino.

7) Completare la regolazione dei sistemi elettrici di utenza, delle reti interne di utenza e delle reti senza obbligo di connessione di terzi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Attuando, per quanto di competenza, le previsioni introdotte dalla legge 99/09 e dal Terzo Pacchetto Energia</li> <li>• Avendo particolare riguardo alla regolazione delle imprese elettriche minori e delle società cooperative elettriche</li> </ul>	Dmeg* Dtrf*	2010
---	---	----------------	------

### Considerazioni

Il tema della efficienza energetica è intimamente e strutturalmente connesso con la generazione distribuita di energia di cui le fonti rinnovabili e la cogenerazione ad alto rendimento sono elementi fondanti. Generazione distribuita che risulta poi lo strumento efficace per la il coordinamento ed integrazione a livello territoriale dei diversi settori: industriale, agricolo, terziario, residenziale, urbanistico, edilizio.

Il connubio “*rinnovabile efficiente*”, e cioè *un approccio globale o integrato diretto a influenzare il volume ed i tempi del consumo di energia al fine di ridurre il consumo di energia primaria e i picchi di carico, dando la priorità agli investimenti nelle misure di efficienza energetica o altre misure, rispetto agli investimenti destinati ad accrescere la capacità di generazione, tenendo conto dell'impatto positivo sull'ambiente della riduzione del consumo di energia e degli aspetti riguardanti la sicurezza dell'approvvigionamento ed i relativi costi di distribuzione, ha ed avrebbe un ruolo determinante nello sviluppo qualitativo del settore Energia in Italia e della Politica Energetica Nazionale.*

Generazione di energia da fonti rinnovabili e Efficienza energetica sono, peraltro, temi ampiamente disciplinati dalla direttiva 2006/32/CE e, da ultimo anche dalla direttiva 2009/28/CE: *sviluppo dell'efficienza energetica nonché integrazione della produzione su larga scala e su scala ridotta di energia elettrica da fonti di energia rinnovabili e la produzione decentrata nelle reti di trasmissione e di distribuzione, attraverso sistemi di teleriscaldamento e teleraffrescamento alimentati con energia da fonti rinnovabili, per la distribuzione di energia termica in forma di vapore, acqua calda o liquidi refrigerati, da una fonte centrale di produzione verso una pluralità di edifici o siti tramite una rete, per il riscaldamento o il raffreddamento di spazi o di processi di lavorazione.*

Lo sviluppo serio e programmato dell'Efficienza Energetica Diffusa e Sostenibile attraverso la generazione distribuita di energia “verde” da fonti rinnovabili ed “efficiente” da cogenerazione ad alto rendimento, ad oggi sembra essere più materia di convegni che non reale strumento di sviluppo occupazionale, ambientale, territoriale, imprenditoriale. Si pensi allora alla affermazione di una filiera industriale, distributiva, gestionale e dei servizi dell'Energia, in termini di nuove Imprese, di riconversione di imprese preesistenti, di lavoro specializzato, di servizi specialistici, di valorizzazione del territorio, di soddisfazione del cliente finale.

La direttiva 2006/32/CE, recepita in Italia dal D.Lgs. n. 115/2008, recentemente modificato dal D.Lgs. n. 56/2010, contiene in sé tutti quelli elementi che il legislatore dovrebbe applicare in via

immediata; giova ricordare che lo stesso legislatore italiano, con la modifica richiamata, ha “perso” ancora una volta l’occasione per procedere in tal senso: ci riferiamo in particolare ai SEU Sistemi efficienti di utenza che prevedono la presenza di unità di generazione di energia da fonte rinnovabile o da cogenerazione ad alto rendimento il cui consumo è a favore esclusivamente di un solo cliente finale. In questo modo non si possono realizzare quei Programmi di miglioramento dell’efficienza energetica a favore di gruppi di clienti finali, espressamente previsti dalla Direttiva 2006/32/CE, attraverso la generazione e l’utilizzo in sito di energia da unità/impianti alimentati da fonti rinnovabili o di cogenerazione ad alto rendimento, né, tanto meno, sviluppare le ESCo, nei settori richiamati in cui tale figura potrebbe affermarsi per fornire un apporto ed un supporto tecnico qualificato al cliente finale.

**L’efficienza energetica diffusa sul territorio, attraverso programmi di miglioramento basati sulla generazione di energia da fonti rinnovabili e da unità di cogenerazione ad alto rendimento, utilizzata in sito, basata su:**

- **compresenza dell’impianto alimentato da fonti rinnovabili e dell’unità di cogenerazione ad alto rendimento, ora esclusa**
- **previsione di una rete senza obbligo di connessione di terzi**
- **uno o più clienti finali o gruppi di clienti finali**

consente:

- la piena attuazione della normativa europea e nazionale in materia di efficienza energetica ed in particolare della Direttiva 2006/32/CE sugli usi finali dell’energia per la realizzazione di programmi di miglioramento di efficienza energetica quali unici strumenti idonei ad aggregare una pluralità di clienti, come ad esempio i clienti finali aggregati in un centro di consumo civile - centri commerciali, grandi condomini etc - ovvero in aree con vocazioni artigianale/agroindustriale e PMI in genere
- la ripresa degli investimenti nel settore, frenati dal dispostò e dalle interpretazioni relative ai commi 5 e 6, art. 33 e comma 27, art. 30 della recente Legge n. 99/2009
- evita il prelievo occasionale di energia dal sistema elettrico nazionale, non appesantisce ma riduce il carico sulle reti di trasporto con impatti positivi sulle congestioni
- consente la maggiore diffusione dell’autoproduzione di energia “*verde ed efficiente*” valorizzando la gestione ecosostenibile del territorio, - **Energia dove serve e quanto basta** - assicurando altresì la maggiore penetrazione sul mercato di servizi energetici che possono essere realizzati con capitale privato, tramite forme di finanziamento quali: finanziamento tramite terzi, locazione finanziaria, project financing ed ammortizzabili con le economie conseguite dal minore consumo di energia primaria
- rende conforme la legislazione nazionale alle Direttive europee 2004/8/CE, 2006/32/CE e 2009/72/CE, consente alle imprese italiane di acquisire l’esperienza necessaria per operare con maggiore successo sul mercato europeo dei sistemi di distribuzione chiusi, largamente diffusi in Europa, pone le medesime sullo stesso piano delle imprese dei restanti Paesi, loro competitors, favorendo così l’exportazione del know-how italiano ed inducendo un elevato indotto occupazionale specializzato nel nostro Paese

contribuisce a modernizzare e rendere più flessibili e *intelligenti* le reti di distribuzione dell’energia elettrica, favorendo la diffusione della produzione da fonti rinnovabili e l’uso efficiente delle risorse, a beneficio dei clienti finali; sostiene lo sviluppo delle cosiddette *smart grids*, le *reti intelligenti* in

grado di far interagire efficacemente produttori e consumatori, di prevedere in anticipo le richieste di consumo e di bilanciare con flessibilità, la produzione e la domanda di energia elettrica anche localmente.

## D. Promuovere l'uso razionale dell'energia e contribuire alla tutela ambientale

### D1. Sostenere e diffondere l'efficienza energetica negli usi finali

1) Garantire il funzionamento ed il monitoraggio del mercato dei titoli di efficienza energetica	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gestendo la collaborazione con Enea per le attività di valutazione e certificazione dei progetti</li> <li>• Monitorando i risultati quantitativi e qualitativi conseguiti e promuovendo l'ingresso di nuovi operatori nel mercato</li> <li>• Sviluppando scenari evolutivi anche in rapporto al contributo per il perseguimento degli impegni in ambito europeo</li> </ul>	Dcqs	2010-12
3) Aumentare la consapevolezza dei consumatori circa l'opportunità e la necessità di un utilizzo sempre più razionale dell'energia	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Promuovendo iniziative di divulgazione orientate anche al settore industriale</li> <li>• Promuovendo iniziative di divulgazione anche attraverso le associazioni dei consumatori</li> </ul>	Dcqs Dcom	2010-12
4) Monitorare l'evoluzione del quadro di riferimento europeo	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Analizzando gli impatti sull'evoluzione e attuazione del mercato dei titoli di efficienza energetica</li> </ul>	Dcqs	2010-12

### Considerazioni

In base all'art. 6, D.Lgs. n. 20/2007, il Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e d'intesa con la Conferenza unificata, emanerà un decreto in materia di sostegno alla cogenerazione ad alto rendimento.

Dall'analisi combinata della vigente normativa, il regime di sostegno si suddivide in tre aree - aiuto all'investimento, sostegno all'esercizio e sostegno all'energia autoprodotta:

- 1) Regime di sostegno all'investimento dell'unità/impianto Car:** applicazione del disposto di cui al Regolamento (CE) n. 800/2008
- 2) Regime di sostegno all'esercizio della unità/impianto Car:** attuazione art. 6, D.Lgs. 8 febbraio 2007, n. 20 e art. 30, comma 11, Legge 23 luglio 2009, n. 99, attraverso l'applicazione del regime dei titoli di efficienza energetica (DD.MM. 20 luglio 2004 e successive modificazioni)
- 3) Regime di sostegno all'utilizzo in sito dell'energia autoconsumata:** attraverso la applicazione del regime dei titoli di efficienza energetica (DD.MM. 20 luglio 2004 e successive modificazioni)

Si ritiene che il Decreto citato debba tenere conto di alcuni principi e criteri:

- estendere il regime previsto dal Regolamento (CE) n. 800/2008 anche al settore Terziario e Servizi
- essere applicato esclusivamente alla cogenerazione ad alto rendimento
- fondare e qualificare il sostegno sui criteri previsti dalla normativa vigente:
  - effettiva domanda di calore utile
  - energia primaria risparmiata
  - potenza dell'unità/impianto di cogenerazione ad alto rendimento
- ridurre, se non eliminare, potenziali fenomeni speculativi
- modificare l'attuale meccanismo dei "Titoli di efficienza energetica" al fine di superare le

- problematiche emerse e dare maggiore certezze al mercato
- fissando gli obiettivi di risparmio nel medio lungo periodo, oltre il 2012 attualmente previsto, coerentemente con il perseguimento degli obiettivi del pacchetto ambiente-energia dell'Unione Europea
  - accelerando l'estensione del riconoscimento di tali certificati a soggetti diversi da quelli oggi titolati (distributori ed ESCO) come previsto dall'articolo 6, comma 4 del D.Lgs. n. 20/2007
  - valorizzare il TEE - Titolo di efficienza energetica:
    - la quantificazione del regime di sostegno dovrebbe essere effettuata utilizzando riferimenti di mercato per la valorizzazione dell'energia primaria risparmiata (ovvero del combustibile risparmiato) grazie alla produzione da cogenerazione ad alto rendimento (rispetto al caso di produzioni separate di energia elettrica e di energia termica)
    - la individuazione dell'entità del sostegno da effettuarsi sulla base di:
      - benefici di carattere energetico e ambientale dell'impianto rispetto alla produzione separata di energia elettrica e calore, valutati sulla base del risparmio energetico derivante dall'applicazione della Direttiva 2004/8/CE
      - criteri stabiliti dall'articolo 6 del D.Lgs n. 20/2007 (potenza elettrica dell'impianto; rendimento complessivo dell'impianto, calore utile, aspetti innovativi dell'impianto e delle modalità d'uso del calore utile, specificità dell'impiego in agricoltura per il riscaldamento delle serre destinate alla produzione floricola ed orticola, risparmio energetico conseguito e relativa persistenza nel tempo, tipologia di combustibile impiegato, emissioni inquinanti e climalteranti)
      - coefficienti moltiplicativi dei titoli di efficienza energetica definiti per:
        - "sostenere" gli impianti più innovativi e più virtuosi in termini di riduzione di emissioni
        - tenere conto dei maggiori costi degli impianti di piccola taglia
  - valorizzare la garanzia di origine dell'energia cogenerata

## D2. Contribuire alle scelte per lo sviluppo sostenibile

1) Sostenere lo sviluppo delle energie rinnovabili	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adottando adeguati strumenti regolatori di supporto</li> </ul>	<b>Dmeg*</b> <b>Dssd*</b> Dtrf	2010-12
3) Regolare i meccanismi di incentivo dell'"energia verde"	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Promuovendo la semplificazione e l'accorpamento delle modalità di attribuzione dei vari <i>green price</i></li> <li>• Gestendo le procedure di risoluzione dei conflitti nelle priorità di dispacciamento</li> </ul>	<b>Dmeg</b>	2010-12
4) Completare la regolazione delle condizioni tecniche ed economiche per la cogenerazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Favorendo lo sviluppo e la gestione efficiente della cogenerazione diffusa ad alto rendimento e delle fonti rinnovabili</li> </ul>	<b>Dmeg</b> Dssd	2010
5) Completare la regolazione della generazione distribuita	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tenendo in considerazione gli obiettivi europei 20/20/20</li> <li>• Favorendo lo sviluppo e l'integrazione nel mercato elettrico</li> </ul>	<b>Dmeg</b>	2010-12
6) Monitorare le condizioni di efficienza del parco produttivo		<b>Dmeg</b>	2010-12
7) Monitorare lo sviluppo e l'innovazione tecnologica di settore	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Valutando i benefici e gli oneri prospettici in termini economici e ambientali</li> </ul>	<b>Dssd</b> Dmeg	2010-12

### **Considerazioni**

Diverse sono le criticità emerse nel corso della relativa applicazione dei regimi di sostegno alla generazione di energia da fonti rinnovabili in termini di efficacia e di sostenibilità. Si rende necessaria una riforma fondata su una strategia di sostegno organica, con regole stabili e valori adeguati, sulla effettiva efficienza energetica, ambientale ed economica raggiunta, tenuto conto del progresso e della innovazione di prodotto.

Ferma rimanendo la necessità di non compromettere gli investimenti effettuati nonché la sicurezza e la qualità del sistema elettrico, di fatto, in assenza di attenta programmazione delle attività e degli investimenti, l'effetto finale, è che da un lato si incentiva la produzione di energia da fonte rinnovabile e, dall'altro, si incentiva la mancata produzione. Tale fenomeno, come quello analogo dei certificati verdi riacquistati, deve essere riverificato e ripensato, in termini di corretta programmazione degli investimenti - impianto/rete - sotto i diversi profili tecnici, economici, giuridici, di sostenibilità ambientale ed economica, già a partire dalla allocazione dell'impianto di generazione, proprio per evitare che quest'ultimo, da un lato sia "incentivato" per produrre e dall'altro "incentivato" per non produrre.

In questo senso varrebbe la pena monitorare il fenomeno a livello statistico per poter valutare le azioni più opportune a tutela e salvaguardia del cliente finale che finisce per pagare tutto ciò.

Il regime di sostegno all'energia generata da impianti alimentati da fonti rinnovabili è oggi molto generoso e in qualche caso non proporzionato se confrontato a quello riconosciuto ad altre tecnologie maggiormente performanti dal lato efficienza energetica ed ambientale conseguita rispetto all'investimento effettuato; necessita, pertanto, di una revisione ed aggiornamento, traguardando gli obiettivi di efficienza, sicurezza, sostenibilità territoriale ed economica, sviluppo ed innovazione tecnologica, tenendo conto:

- degli investimenti realizzati ed in corso
- delle valutazioni in termini di efficienza economica
- dei costi ambientali evitati dalle rinnovabili
- della rilevanza e quindi della valorizzazione dell'apporto del "termico"
- della affermazione di una Filiera industriale, distributiva e dei servizi ben strutturata, evitando così la dispersione degli investimenti che finiscono per creare occupazioni all'estero
- di criteri comuni, trasparenti, non discriminatori, collegati alla innovazione tecnologica che rende unità/attrezzature/componenti sempre più performanti
- di criteri atti a consentire la valutazione e la verifica dell'impatto degli oneri a carico del cliente finale.

In linea generale la riforma della politica di sostegno dovrebbe:

- fissare delle tappe per la produzione complessiva armonizzando ed allineando la redditività delle diverse tecnologie per evitare fenomeni speculativi;
- sostenere maggiormente gli impianti diffusi di piccola potenza proporzionati e coerenti con le esigenze, necessità, peculiarità del territorio
- sostenere l'energia rinnovabile prodotta in stretta correlazione ad interventi di efficienza energetica nei diversi settori pubblici e privati
- riequilibrare il rapporto "termico-elettrico" attraverso un uso efficiente di tutte le tecnologie rinnovabili

Alla luce di questo scenario di riforma, argomento correlato al regime di sostegno è quello legato alla relativa copertura che attualmente insiste sugli oneri generali di sistema previsti nella bolletta ed a carico di tutti i clienti finali. Nella revisione / adeguamento del meccanismo, che secondo alcuni andrebbe traslato a livello fiscale per ragioni di equità, occorre rivedere il meccanismo vigente di copertura che risente, come evidenziato in altri punti del presente documento, di alcune

distorsioni come nel caso del ritiro da parte del GSE dei Certificati Verdi, o della interruzione della produzione in determinati casi, o dei certificati bianchi il cui finanziamento trova copertura nei corrispettivi di trasmissione e distribuzione, corrispettivi recentemente introdotti dalla Legge n. 99/2009, art. 33, comma 5 sulla energia consumata per soluzioni impiantistiche non RIU e non SEU. Di fatto l'effetto è che colui che richiede il sostegno, se lo è già pagato con il versamento dei corrispettivi in oggetto.

### **Detrazioni fiscali 55%**

Le **detrazioni fiscali del 55%** rappresentano un sostegno al consumatore / cliente finale efficace, avendo prodotto investimenti nel settore della riqualificazione energetica degli edifici secondo quanto previsto dalla Direttiva 2006/32/CE, All. III.

Tale meccanismo di sostegno al consumo, si ritiene debba essere confermato e stabilizzato proprio per il raggiungimento degli obiettivi di efficienza energetica, richiamata nel Piano di Azione in oggetto.

### **Occorre, tra l'altro, ricomprendere le unità/impianti di cogenerazione ad alto rendimento, attualmente escluse (peraltro in palese contrasto con l'All. III della direttiva richiamato).**

Proprio per favorire al massimo tutti gli interventi finalizzati al raggiungimento degli obiettivi di efficienza energetica, la disposizione che prevede detrazioni fiscali 55% dovrebbe riguardare interventi di efficienza energetica nonché di riduzione del fabbisogno di energia primaria annua in edifici esistenti, dimostrati con il conseguimento di certificati di cui al Decreto del Ministero delle attività produttive 20 luglio 2004 e successive modificazioni.

Per favorire l'efficientamento del sistema di utilizzo dell'energia, lo sgravio fiscale è mirato sulle tecnologie e sui processi tecnologici la cui efficacia è dimostrata da Autorità indipendente – Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas AEEG ed il Gestore Servizio Elettrico GSE.

**La proposta per l'efficienza energetica di Cogena**, prevede una detrazione di imposta per interventi di efficienza energetica nonché di riduzione del fabbisogno di energia primaria annua in edifici esistenti, dimostrati con il conseguimento di certificati di cui al Decreto del Ministero delle attività produttive 20 luglio 2004 e successive modificazioni. Ciò consente di attuare una effettiva politica di miglioramento dell'efficienza energetica favorendo l'innovazione tecnologica e riducendo le barriere economiche per la diffusione delle nuove tecnologie.

Una parola ancora va spesa sul regime dei cd Certificati verdi, tema che ha sollevato recentemente non poche proteste e polemiche.

**Con l'art. 45 D.L. n. 78/2010 (cd Manovra Finanziaria 2010), il Governo** aveva proposto l'abolizione dell'obbligo per il gestore unico di ritirare i certificati verdi in eccesso di offerta, con il fine di "ridurre i costi del sistema": viene eliminata una voce di costo, generatasi in misura significativa a partire dal 2008, a causa appunto dell'«eccesso di offerta», posta a carico del gestore dei servizi elettrici e quindi della componente tariffaria A3 (pari a 630 milioni di euro per la competenza dello stesso anno 2008). L'art. 45 produrrebbe pertanto benefici sulla bolletta elettrica dei cittadini stimabili tra i 500 e i 600 milioni di euro annui.

**Diversi Operatori hanno valutato** l'articolo 45 del D.L. n. 78/2010, come una norma che non produce alcun vantaggio per "le casse dello Stato", non incide sulla fiscalità generale, ma comporta gravi ripercussioni per l'intero settore mettendo a rischio investimenti effettuati ed in corso.

Nell'evidenziare che il continuo cambio di regole produce effetti negativi sul mercato in termini di certezza del diritto, **l'art. 45 un importante risultato comunque l'ha ottenuto:** evidenziare l'**esistenza dell'eccesso di offerta di un regime di sostegno - i certificati verdi -** il cui valore si è deprezzato nel tempo e che ha richiesto, nel 2008, una serie di interventi finalizzati a stabilizzare il mercato.

Il problema vero da affrontare con urgenza, allora, è la **causa che ha determinato l'eccesso di offerta dei Certificati verdi**, ritirati dal GSE, Società della quale, giova ricordarlo, l'unico azionista è il Ministero dell'Economia e delle Finanze, che ne riversa quota parte nella Voce A3 della bolletta. Eccesso di offerta che ha finito per penalizzare, questo sì, i produttori "veri" di energia da fonti rinnovabili ed i consumatori finali.

A causa dell'eccesso di offerta, tale Voce, *"destinata a promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili e assimilate mediante un sistema di incentivi che garantiscono una remunerazione certa per l'energia prodotta e agevolazioni per l'allacciamento degli impianti alle reti"* (Fonte AEEG), finisce per essere "appesantita" e gravare ulteriormente sulle tasche dei clienti finali.

Di fatto la **Voce A3** svolge, da un lato funzione di **salvadanaio** per finanziare con i CV la produzione di energia rinnovabile e dall'altra di **"stabilizzazione statale"** del "mercato" per finanziare "incentivi invenduti".

Se il provvedimento non colpisce direttamente il Bilancio dello Stato e con esso il contribuente, trattandosi la Voce A3 di un onere generale di sistema di natura parafiscale, alla quale è peraltro applicata l'IVA senza che sia reso alcun servizio, finanziata dai clienti finali, la ripercussione dell'eccesso di offerta colpisce direttamente il cliente finale che con la bolletta non solo finanzia i Certificati Verdi ma anche il loro ritiro: paradossalmente in un momento in cui le fonti rinnovabili e, con esse, la produzione di energia termica ed elettrica che ne deriva sono in pieno sviluppo grazie anche al sostegno accordato, dall'altro la Voce A3 finisce per finanziare il ritiro di quel regime di sostegno prima accordato e questo per situazione distorsive del mercato con grave penalizzazione dei produttori veri di energia da fonti rinnovabili.

Occorre ripristinare in ogni caso le condizioni di equilibrio di mercato tra domanda ed offerta per escludere, come è corretto che sia nel libero mercato, ogni intervento diretto di finanza pubblica, a partire da alcuni provvedimenti da esaminare nel corso della riforma dei regimi di sostegno contestualmente al recepimento della Direttiva 2009/28/CE.

Roma, 19 luglio 2010

F.to Dr. Carlo Belvedere  
Segretario Generale